



# Promemoria n. 18

## Servizio fitosanitario federale (SFF)

Data: 22.01.2026

Numeri di riferimento/incartamento: 2020-11-13/1 kfp, gnl

Documento e versione:

**MB 18** 26.01

## Requisiti per la produzione di piante ospiti di *Xylella fastidiosa*

### 1. Considerazioni generali e campo d'applicazione

I requisiti di seguito riportati si basano sull'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSaIV; RS 916.20), sull'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201) nonché sull'ordinanza dell'UFAG del 29 novembre 2019 concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG; RS 916.202.1). I requisiti si applicano alla produzione di vegetali e di parti di vegetali destinati all'impianto (a eccezione delle sementi), che sono disciplinati come «piante ospiti» di *Xylella fastidiosa* nella OMF-UFAG e sono destinati all'immissione sul mercato con un passaporto fitosanitario.

In Svizzera e nell'Unione europea (UE), *Xylella fastidiosa* è regolamentata come organismo da quarantena. Maggiori informazioni su *Xylella fastidiosa*, così come l'attuale elenco delle piante ospiti di questo organismo da quarantena sono disponibile sul sito Internet del Servizio fitosanitario federale (SFF) sotto [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch) > *Parassiti e malattie* > *Xylella fastidiosa*. Per informazioni generali sul passaporto fitosanitario si rimanda al «Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario» del SFF (consultabile sotto [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch) > *Commercio di vegetali* > *Sistema del passaporto fitosanitario*).

Restano salve le disposizioni delle suddette ordinanze.

### 2. Obbligo del passaporto fitosanitario e di omologazione

I vegetali e le parti di vegetali destinati all'impianto (a eccezione delle sementi) possono essere messi in commercio soltanto se corredati di un passaporto fitosanitario. È esclusa dall'obbligo del passaporto fitosanitario soltanto la cessione diretta a privati in loco, che acquistano questi vegetali o parti di vegetali per il proprio uso privato, ovvero non a scopi commerciali o professionali (nella vendita a distanza, p.es. nel commercio online, vige invece l'obbligo del passaporto fitosanitario anche per la cessione a privati).

Le aziende che mettono in commercio merci con obbligo del passaporto fitosanitario e rilasciano passaporti fitosanitari a tal fine devono disporre di un'omologazione del SFF. Quest'ultimo emette omologazioni per il rilascio di passaporti fitosanitari previa domanda (modulo di domanda disponibile sotto [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch) > *Commercio di vegetali* > *Sistema del passaporto fitosanitario* > *Omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari*).

### 3. Controlli fitosanitari ufficiali

#### 1. Notifica della produzione

Le particelle e altre superfici che all'interno del sistema del passaporto fitosanitario sono utilizzate per la produzione di piante ospiti, devono essere notificate ogni anno al SFF mediante l'applicazione CePa. A tal fine vanno registrate in CePa tutte le specie vegetali prodotte su queste superfici e riportate nell'elenco «Piante soggette all'obbligo di registrazione» del SFF (consultabile sotto [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch) > Commercio di vegetali > Aziende omologate > Applicazione informatica CePa). Sotto «produzione» rientrano anche i vegetali acquistati con il chiaro intento di conseguire un valore aggiunto supplementare e tenuti per più di una stagione nell'azienda (regola generale, salvo eccezioni).

#### 2. Controllo delle superfici di produzione

I controlli fitosanitari ufficiali delle superfici utilizzate per la produzione di piante ospiti sono eseguiti in linea di massima una volta all'anno. I controllori autorizzati devono avere libero accesso a tutte le particelle e unità di produzione, nonché ai documenti rilevanti. Le aziende vengono informate anticipatamente della data dei controlli. Le superfici di produzione devono essere esaminate nell'ambito dei controlli ufficiali perlomeno visivamente in merito a sintomi sospetti di *Xylella fastidiosa*. In caso di sintomi sospetti si devono prelevare campioni da analizzare in laboratorio secondo gli standard internazionali in merito alla presenza del batterio.

Per determinate specie di piante ospiti particolarmente sensibili a *Xylella fastidiosa*, nell'ambito dei controlli ufficiali oltre al controllo visivo si devono prelevare in ogni caso campioni secondo uno schema di campionamento prescritto<sup>1</sup>. Tra queste piante ospiti particolarmente sensibili rientrano *Coffea*, *Lavandula angustifolia*, *Lavandula dentata*, *Lavandula latifolia*, *Lavandula stoechas*, *Lavandula x intermedia*, *Nerium oleander*, *Olea europaea*, *Polygala myrtifolia*, *Prunus dulcis* e *Salvia rosmarinus* (= *Rosmarinus officinalis*).

Questa campionatura sistematica («campionatura di routine») è un requisito disciplinato giuridicamente per la messa in commercio di tali piante ospiti con passaporto fitosanitario. Per la campionatura il SFF (risp. l'organizzazione di controllo Veriplant AG) deve riscuotere delle tasse<sup>2</sup>. Queste sono coperte per metà dalle aziende interessate (ovvero 28 fr. per specie) e per il restante 50 per cento dalla Confederazione.

La campionatura di routine non è necessaria nei seguenti casi:

- Le piante non vengono messe in commercio con un passaporto fitosanitario (ad esempio per la vendita in loco a privati che non usano le piante a fini commerciali o professionali).
- Le piante vengono acquistate, rinvasate e vendute nello stesso anno<sup>3</sup>.

#### 4. Obbligo di diligenza, di controllo e di notifica da parte dei produttori

*Xylella fastidiosa* è soggetta all'obbligo di notifica e di lotta. Le aziende omologate devono controllare regolarmente le proprie piante ospiti (al momento dell'acquisto, sulle superfici di produzione e prima della vendita) in merito a sintomi di *Xylella fastidiosa*. Qualora si sospettasse la presenza dell'organismo da quarantena occorre avvisare quanto prima il SFF (tel. +41 58 462 25 50, e-mail: [phyto@blw.admin.ch](mailto:phyto@blw.admin.ch)). È vietato rimuovere vegetali o parti di vegetali sospetti prima del controllo da parte di un esperto autorizzato dal SFF.

Le aziende possono acquistare soltanto piante corredate di un passaporto fitosanitario. Onde garantire la tracciabilità, le aziende omologate devono tenere un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle rivendite di ogni lotto. Ulteriori obblighi delle aziende omologate per il rilascio di

---

<sup>1</sup> Qualora siano presenti piante madri, è possibile campionare solo queste ultime anziché le piantine prodotte. Le piante madri devono essere campionate ogni anno.

<sup>2</sup> Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura, ordinanze sulle tasse UFAG; RS 910.11

<sup>3</sup> In questo caso la campionatura è già stata effettuata presso il fornitore.

passaporti fitosanitari sono indicati nel «Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario» del SFF (consultabile sotto [www.salute-dei-vegetali.ch](http://www.salute-dei-vegetali.ch) > *Commercio di vegetali* > *Sistema del passaporto fitosanitario*).

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Peter Kupferschmied

Responsabile del Settore Salute delle piante e co-direttore SFF